

Aer



22444/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 19/03/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO
- Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA
- Dott. PATRIZIA PICCIALLI
- Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
- Dott. EMILIO IANNELLO

- Presidente - SENTENZA N. 540/2015
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 45677/2014
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FERRANTELLI VINCENZO N. IL 17/09/1958

avverso l'ordinanza n. 2/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del 24/04/2014

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

*Immediato Zoso
che he concluso per il rigetto del ricorso;*

Udit i difensor Avv.;

[Large handwritten signature/initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Ritenuto in fatto

FERRANTELLI Vincenzo, tramite difensori, propone ricorso avverso l'ordinanza con la quale la Corte di Appello di Catania ha liquidato a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione subita dal medesimo dal 13.2.72 al 19.5.78 per giorni 825 la somma di euro 350.000,00,e, a titolo di riparazione per errore giudiziario la somma di euro 764.000,00.

La complessa vicenda processuale del Ferrantelli può riassumersi nei termini seguenti.

Il ricorrente in data 13.2.76 veniva arrestato, unitamente ad altri coimputati, in quanto indiziato del reato di concorso in duplice omicidio pluriaggravato nei confronti di due carabinieri e successivamente scarcerato, per decorrenza dei termini, in data 19.5.1978.

A seguito di un intricato *iter* giudiziario, il Ferrantelli veniva condannato con sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, sez. minori, del 6.4.91 per il duplice omicidio; tale condanna, passata in giudicato, era alla fine revocata in data 20.7.2012 a seguito di revisione, ed il Ferrantelli assolto per non aver commesso il fatto.

Con istanza depositata il 22/11/2013 il Ferrantelli presentava istanza per la riparazione dell'errore giudiziario, ai sensi dell'art. 643 c.p.p. e 314 c.p.p. e chiedeva una somma a titolo di riparazione sia per l'ingiusta detenzione subita sia per l'errore giudiziario di cui era stato vittima.

La Corte d'appello, con l'ordinanza in epigrafe, accoglieva parzialmente il ricorso, con riferimento al *quantum*, condannando il Ministero dell'Economia al pagamento del complessivo importo di euro 1.114.000,00, con compensazione integrale delle spese di lite.

Il giudice della riparazione affermava che nel caso di errore giudiziario non era applicabile il criterio civilistico del risarcimento del danno nel computo delle indennità ma occorreva fare riferimento ad una valutazione equitativa del danno, in quanto l'obbligo di risarcimento scaturisce da un inadempimento contrattuale o da un fatto illecito e presuppone la prova rigorosa sia del danno che ne è derivato sia del suo preciso ammontare.

Nel caso in esame, secondo la Corte territoriale, l'accertamento del fatto illecito altrui, svolto in sede di giudizio di revisione, non equivaleva all'accertamento del fatto illecito causativo di danno da reato, in quanto nel giudizio di revisione non vi è contraddittorio con chi ebbe a procurare il danno; inoltre, il fatto illecito altrui, pur provocando il danno derivante dalla instaurazione della custodia cautelare e del processo penale, non determinava la durata della vicenda processuale e l'errore giudiziario, dovuti anche all'alternanza di contrastanti decisioni giurisdizionali.

In questa prospettiva la Corte di merito:

- non accoglieva come riparazione per l'errore giudiziario la richiesta di risarcimento del danno biologico, sia perché tale danno è collegabile al periodo di ingiusta detenzione sia perché la quantificazione che dello stesso si fa nelle perizie di parte allegate all'istanza si fonda su criteri generali disancorati al caso concreto; diverso discorso veniva fatto per il danno esistenziale.
- per gli ulteriori pregiudizi derivanti dall'errore giudiziario commesso, nel periodo intercorrente tra i due accertamenti (la sentenza di condanna della Corte di Caltanissetta, sez. minori, del 6.4.1991 e la sentenza di assoluzione della Corte di appello di Catania del 20.7.2012), premesso che il Ferrantelli si era sottratto all'esecuzione della condanna, recandosi all'estero, veniva liquidata la somma di euro 264.000,00 per la perdita delle *chance* lavorative (euro 12,000,00 per ciascuno dei 22 anni), comprensiva delle spese legali sostenute nel corso dei processi ma non documentate dall'istante e la somma di euro 500,000,00 per il danno non patrimoniale, sia esistenziale che morale.
- per la riparazione da ingiusta detenzione applicava il parametro matematico di euro 235,82 per ogni giorno di detenzione (825), attraverso un doppio computo (euro 120,00 per la durata della detenzione, raddoppiata la somma ottenuta con il criterio matematico ad euro 200.000,00, per la " bruttissima" peculiarità della vicenda; euro 115,83 per le conseguenze personali e familiari della detenzione, reputando anche in questo caso congruo liquidare la somma di euro 150,000,00, intesa a valorizzare la profonda sofferenza psicologica e morale subita dall'istante, diciassette al momento dell'inizio della detenzione e destinatario di un'accusa gravissima.

Il Ferrantelli propone ricorso per cassazione deducendo:

- 1) violazione degli artt. 643, 314, 315 c.p.p. della Convenzione europea dei diritti dell'uomo : si lamenta che il risarcimento del danno non è stato accordato attraverso criteri civilistici ma attraverso un equo indennizzo, che non avrebbe tenuto conto della singolarità della vicenda in questione, non ascrivibile al mero errore di valutazione

compiuto dal giudice, ma anche al fatto illecito compiuto da terzi, ossia l'inquinamento delle prove da parte dei carabinieri, costituente reato, ormai prescritto, come emergeva dal procedimento di revisione che aveva portato all'assoluzione del coimputato Gullotta, la cui sentenza era stata successivamente acquisita nel processo riguardante il Ferrantelli.

Si sostiene che in presenza di elementi di prova forniti dal ricorrente il giudice doveva procedere attraverso gli ordinari criteri civilistici per quelle voci di danno suscettibili di essere individuate in tal guisa.

- 2) violazione dell'art. 643 c.p.p. per omessa liquidazione di altre voci di danno, collegate illogicamente solo ed esclusivamente al momento della ingiusta detenzione:
con riferimento al mancato riconoscimento del danno biologico, pur essendo state allegata due perizie (psicologica e medico legale) che hanno quantificato il disturbo psichico almeno del 35% del danno biologico; Lamenta, altresì, la mancata liquidazione del danno da obbligo di soggiorno;
- 3) violazione di legge con riferimento all'omessa pronuncia sul danno patrimoniale: pur essendo stata allegata una perizia contabile, dimostrativa del danno emergente e del lucro cessante, era stato liquidato solo il danno per perdita di chance lavorative: con lo stesso motivo si lamenta il mancato riconoscimento del danno biologico collegato anche al periodo di espiazione della pena successivo alla condanna definitiva;
- 4) la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla compensazione delle spese legali; la violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento degli interessi compensativi.

E' stata depositata nell'interesse del ricorrente memoria di replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale in sede, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

E' stata depositata memoria di costituzione nell'interesse del Ministero resistente con la quale, condivise le argomentazioni del Procuratore generale, è stato chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è parzialmente fondato.

L'ordinanza impugnata, nel liquidare la somma a titolo di riparazione per l'errore giudiziario, ha affermato il principio che nel caso in esame, pure caratterizzato dalla presenza di gravi fatti illeciti perpetrati nei confronti dell'istante da parte di appartenenti all'Arma dei carabinieri, debba essere applicato, ai fini della

determinazione del *quantum*, un criterio indennitario in via equitativa, qualora non sia possibile individuare una prova certa di tipo civilistico.

Il giudice della riparazione ha, altresì, sottolineato, confutando l'istanza difensiva di applicabilità al caso *de quo* del solo criterio civilistico del risarcimento del danno, che l'accertamento del fatto illecito altrui, svolto in sede di giudizio di revisione, non può fondare, nel giudizio di riparazione, la richiesta di integrale risarcimento dei danni derivanti dalla condotta illecita di terzi.

E' stato rimarcato, in questo senso, che il fatto illecito altrui, pur avendo provocato il danno derivante dalla instaurazione della vicenda cautelare e del processo penale, non ha avuto incidenza, nel caso in esame, sulla durata della vicenda processuale e sull'errore giudiziario, dovuti anche all'alternanza di contrastanti decisioni giurisdizionali, frutto, almeno, in parte, delle contrastanti valutazioni in tema di prova nel processo penale.

Sotto altro profilo, la Corte territoriale ha affermato il principio della non indennizzabilità del danno biologico a titolo di riparazione dell'errore giudiziario sia perché tale danno è collegabile esclusivamente al periodo di ingiusta detenzione sia perché la quantificazione fatta dello stesso nelle perizie di parte si fonda su criteri generali disancorati al caso concreto idonei a provare il *quantum* specifico di danno patito dal Ferrantelli a seguito dell'errore giudiziario.

Tali affermazioni sono state entrambe censurate nei termini sopra indicati, evidenziando la particolarità del caso in esame in cui vi sarebbe la prova dei reati compiuti dai carabinieri ai fini di inquinamento della prova e l'illegittimità della decisione con riferimento alla omessa liquidazione del danno biologico ed alla omessa pronuncia in merito alle istanze sulle diverse voci di danno patrimoniale, essendosi il giudice della riparazione limitato a liquidare, sotto tale ultimo profilo, solo il danno per perdita da *chance* lavorativa.

La prima censura è infondata.

La riparazione dell'errore giudiziario (articolo 643 e segg. c.p.p.), come quella per l'ingiusta detenzione (articolo 314 e segg. c.p.p.), si ricollega alla figura dell' "atto lecito dannoso": l'atto lesivo che ne sta alla base è stato infatti emesso nell'esercizio di un'attività legittima (e doverosa) da parte degli organi dello Stato, anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata (non l'illegittimità, ma) l'erroneità o l'ingiustizia. Dalla rilevata costruzione giuridica dell'istituto discende che il giudice è

normalmente costretto ad utilizzare, prevalentemente se non esclusivamente, criteri equitativi per la liquidazione dell'indennizzo; anche se, peraltro, non è esclusa la possibilità di utilizzare anche i criteri normativi previsti per il risarcimento del danno. In altri termini, il giudice ben può utilizzare, a tal fine, anche i criteri risarcitori per la determinazione dei danni subiti, patrimoniali o non patrimoniali, limitando il criterio equitativo alle voci di danno non esattamente quantificabili; così come può, diversamente, utilizzare un criterio esclusivamente equitativo, con una liquidazione globale di tutte le conseguenze dell'errore giudiziario. In quest'ultimo caso, il giudice deve esplicitare i criteri o parametri utilizzati che rendano la sua decisione logicamente motivata e trasparente, ancorchè fondata esclusivamente sull'equità; qualora invece ritenga di utilizzare i criteri risarcitori, il giudice è comunque tenuto a procedere con il rispetto delle regole civilistiche applicabili al risarcimento del danno, ferma restando la possibilità di applicare criteri equitativi per la liquidazione delle voci di danno che non possano essere provate nel loro preciso ammontare (articoli 1226 e 2056, comma 1, del codice civile) (v. l'approfondita analisi svolta sul tema da Sezione IV, 25 novembre 2003, n. 2050/2004, Ministero dell'economia e delle finanze ed altro in proc. Barillà).

La riparazione è, pertanto, un istituto strutturalmente diverso dal risarcimento del danno.

L'obbligo di risarcimento scaturisce da un inadempimento contrattuale o da un fatto illecito e presuppone la prova rigorosa del danno che ne è derivato e del suo preciso ammontare.

La riparazione non ha natura risarcitoria ma configura un equo indennizzo che lo Stato si accolla per ragioni di solidarietà civile e, come tale, prescinde da rigorose prove del danno subito, restando affidata ad una determinazione equitativa.

E' evidente la finalità di tale impostazione: se il legislatore avesse costruito la riparazione della ingiusta detenzione come risarcimento dei danni avrebbe dovuto richiedere, per coerenza sistematica, che il danneggiato fornisse la dimostrazione dell'elemento soggettivo della colpa o del dolo in capo alle persone che hanno agito (ergo dei magistrati che hanno adottato o mantenuto la misura coercitiva); ma ciò si sarebbe posto in un quadro di conflitto con l'esigenza (fondata su una precisa disposizione della nostra Costituzione: l'art. 24, comma 4; ma anche sul diritto comunitario e internazionale: l'art. 5, comma 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'art. 9, comma 5, del Patto internazionale dei diritti civili e politici) di garantire un adeguato ristoro a chi sia stato ingiustamente privato della libertà

personale senza costringerlo a defatiganti controversie sulla esistenza dell'elemento soggettivo e sulla determinazione dei danni.

L'ordinanza impugnata si è attenuta essenzialmente a tale principio laddove ha affermato che in materia di errore giudiziario, pur non potendo applicarsi, in analogia con la riparazione per ingiusta detenzione, un criterio indennitario puro, deve parlarsi comunque di equa riparazione del danno patito da computarsi perlomeno in via equitativa, qualora non sia possibile individuare una prova certa ai fini della quantificazione del danno subito, fermo restando in ogni caso l'obbligo del giudice di motivare adeguatamente i criteri posti a fondamento della liquidazione dei danni, sia nell'ipotesi di liquidazione esclusivamente equitativa sia in quella in cui ritenga di utilizzare i criteri risarcitori in cui deve procedere con il rispetto delle regole civilistiche applicabili al risarcimento del danno.

Non è condivisibile la tesi difensiva secondo la quale nel caso in esame il *quantum* della liquidazione deve essere computato seguendo il solo criterio civilistico di risarcimento del danno da fatto illecito altrui, emergendo dagli atti processuali la prova dei gravi condotte di rilievo penale poste in essere da appartenenti all'Arma dei carabinieri.

A prescindere dalle considerazioni in fatto svolte dalla Corte territoriale, circa l'insussistenza di sentenze definitive che abbiano accertato responsabilità penali in capo agli autori degli illeciti, emergenti dal giudizio di revisione, va chiarito che, sia per la riparazione a seguito di revisione che per quella per l'ingiusta detenzione, le conseguenze che vengono in rilievo non sono quelle riconducibili alla consumazione di un reato nei confronti della vittima dell'errore giudiziario e della ingiusta detenzione ma i pregiudizi ingiustamente subiti a seguito di un'attività legittima (e doverosa) da parte degli organi dello Stato, anche se, in tempi successivi, ne è stata dimostrata (non l'illegittimità, ma) l'erroneità o l'ingiustizia.

Coerentemente a tale principio il giudice della riparazione ha sottolineato che l'errore giudiziario trova solo origine in un fatto illecito, ma si fonda essenzialmente su un errato accertamento giurisdizionale definitivo di condanna emesso sulla scorta di prove contrastanti che presentavano "sin dall'inizio aspetti di inquinamento rilevabili e comunque passibili, di una valutazione che comportasse perlomeno il dubbio sul raggiungimento di un parametro probatorio esaustivo" (così testualmente l'ordinanza impugnata).

Tale impostazione non esclude, pertanto, la proposizione, di azione di risarcimento dei danni per fatto illecito altrui attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale o con l'esercizio dell'azione in sede propria al fine di ottenere integrale ristoro dei danni subiti.

Non si vede, d'altro canto, per quale ragione lo Stato debba essere ritenuto responsabile- al di là dei limiti costituiti dall'aver pronunciato un'ingiusta condanna- dei danni conseguenti ad una condotta criminale di terzi ai quali non sia riconducibile la sua attività.

Fondata, invece, è la censura sul diniego di liquidazione del danno biologico a titolo di riparazione dell'errore giudiziario.

L'art. 643 c.p.p., comma 1, fa espresso riferimento all'errore giudiziario (che si concretizza nell'ingiusta condanna) e alle conseguenze (personali e familiari) della "condanna".

Oltre che dei pregiudizi derivanti dalla custodia cautelare sofferta, pertanto, il giudice deve tener conto di pregiudizi riconducibili al processo penale promosso nei confronti dell'istante e non soltanto di quelli riferibili alla ingiusta condanna.

Ed il giudice è tenuto a risarcire, ricorrendone le condizioni, oltre i danni patrimoniali, anche il danno biologico, quello morale nonché il danno esistenziale, trattandosi di differenti ed autonome categorie, tutte ricomprese nel danno non patrimoniale (v. la citata sentenza P.G. in proc. Barillà, rv. 227671).

Alla luce di tale principio, è ingiustamente limitativo il principio affermato dalla Corte territoriale secondo cui l'unico danno biologico liquidabile è quello collegabile al periodo di ingiusta detenzione.

Proprio con riferimento alla nozione di danno biologico, frutto innanzitutto di elaborazioni giurisprudenziali, è stato chiarito che lo stesso è costituito dalla compromissione dell'integrità psicofisica della persona alla quale si accompagna una perdita o riduzione di funzioni vitali, anche non definitiva (v. la citata sentenza Barillà).

Ed è stato ulteriormente precisato che il danno biologico non deve necessariamente essere liquidato mediante applicazione del criterio tabellare adottato dalla giurisprudenza civile, dovendosi ritenere che la natura non patrimoniale di questo tipo di danno consenta di ricorrere anche a criteri equitativi, purchè essi non risultino

illogici e conducano ad un risultato che non si discosti in modo irragionevole e immotivato dai menzionati parametri tabellari (v. da ultimo Sezione IV, 23 maggio 2013, Li Calsi, rv. 256828).

Il giudice del rinvio dovrà quindi uniformarsi a tale principio di diritto verificando l'esistenza di un danno biologico diverso ed ulteriore rispetto a quello riconducibile alla ingiusta detenzione, già oggetto di liquidazione.

La censura è fondata anche con riferimento al danno patrimoniale.

Non compete certamente al giudice di legittimità rivalutare gli elementi di giudizio presi in considerazione dai giudici di merito. In questa sede è solo possibile verificare la manifesta illogicità della motivazione o la carenza della stessa, come nel caso in esame, in cui a fronte di una dettagliata richiesta, fondata su una perizia contabile, con precisi riferimenti ai danni alla capacità lavorativa subiti dal Ferrantelli, sia sotto il profilo del lucro cessante sia sotto quello del danno emergente, il giudice si è limitato nella liquidazione a criteri equitativi privi di alcun oggettivo parametro di riferimento, sostanzialmente apodittici ed autoreferenziali.

In questa prospettiva, è, altresì, ingiustificamente limitativa la liquidazione per la perdita di *chance* lavorative, comprensiva delle spese legali sostenute nei procedimenti.

Infondata è, invece, la doglianza in relazione al mancato indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione in relazione al periodo di obbligo di soggiorno trascorso a Livorno dalla scarcerazione per decorrenza dei termini sino alla sentenza di assoluzione.

Come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale, l'obbligo di soggiorno non può essere ricompreso nel concetto di misura cautelare afflittiva, come tale oggetto di indennizzo economico in sede di riparazione per ingiusta detenzione (arg., tra l'altro, ex ordinanza delle Sezioni unite n. 22 del 12 ottobre 1993, Corso, rv.195357, laddove si chiarisce che l'istituto della riparazione trova applicazione nel caso in cui la misura applicata o mantenuta sia la custodia cautelare, comprensiva anche degli arresti domiciliari, con esclusione, quindi delle altre misure coercitive o interdittive).

Anche la censura sul mancato riconoscimento degli interessi compensativi è infondata.

In materia di riparazione per l'ingiusta detenzione, gli interessi al tasso legale sulla somma attribuita all'istante - non già moratori, bensì corrispettivi - vanno riconosciuti, se richiesti, dal passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito - avente natura non risarcitoria - può ritenersi certo, liquido ed esigibile (v. Sez. IV, 23 febbraio 2006, n. 24359, Pisano, rv. 234612).

Il motivo afferente le spese deve ritenersi assorbito, spettando al giudice della riparazione, in sede di rinvio, procedere alla liquidazione delle spese, all'esito della decisione e delle deduzioni difensive dell'Avvocatura dello Stato.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto nei limiti sopra indicati con rinvio alla Corte di appello di Catania per nuovo esame sui punti oggetti di annullamento e sul regolamento delle spese di questo giudizio tra le parti.

PQM

Annula l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Catania cui rimette il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio.

Così deciso in data 19 marzo 2015


Il Consigliere estensore

Patrizia Picciardi



Il Presidente

Carlo Giuseppe Brusco



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott. Giovanni RUELLO

